

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2010, n. 16-308

**L.R. 40/1998 - Fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale procedimento di valutazione di incidenza inerente al progetto "Completamento argine destro torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine in sponda destra fiume Toce", localizzato nei Comuni di Gravellona Toce e Verbania (VB), presentato dall'AIPO - Giudizio di compatibilita' ambientale e autorizzazioni coordinate.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 14/12/2009, il proponente, arch. Claudia Chicca, in qualità di Responsabile del procedimento per conto dell'AIPO, con sede in Via Garibaldi, 75 - Parma, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto "Completamento argine destro torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine in sponda destra fiume Toce", localizzato nei Comuni di Gravellona Toce e Verbania (VB), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Stampa" del 09/12/2009, ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 12 della l.r. 40/1998, determinando così l'avvio del procedimento.

Il progetto presentato, relativo alla realizzazione di arginature, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato B1 della l.r. 40/1998, inerente ad opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, ed è sottoposto alla fase di valutazione della procedura di VIA in quanto ricade parzialmente all'interno dell'area naturale protetta "Riserva naturale speciale del Fondo Toce" ed al contestuale procedimento di valutazione di incidenza in quanto ricade parzialmente all'interno del Sito di importanza Comunitaria e Zona di protezione Speciale "Fondo Toce" (codice IT1140001).

La direzione regionale competente, individuata in base ai disposti della d.g.r. n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., ha provveduto, quindi, a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento inerente alla Fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale procedimento di valutazione di incidenza, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 28/01/2010, individuando il relativo responsabile.

Il progetto, di importo complessivo pari a 2.220.000,00 €, consiste nella realizzazione di quattro nuove tratte di arginatura, due di sviluppo contenuto e localizzato in corrispondenza di attraversamenti esistenti dell'A26 e due di sviluppo longitudinale più esteso (290 m per l'intervento di monte e 400 m per l'intervento di valle), al fine di proteggere dall'allagamento l'area all'interno della quale si trovano gli insediamenti industriali del Tecnoparco del Lago Maggiore.

Il territorio ove insistono le opere in progetto ricade all'interno della "Riserva naturale speciale del Fondo Toce", del SIC/ZPS "Fondo Toce" (IT1140001), nonché all'interno delle fasce fluviali individuate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po ed è soggetto al vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha indetto la conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale.

In data 23/02/2010, si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi, nella quale è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria integrata relativa al progetto in esame, è stato effettuato l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e sono state individuate le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri o altri atti di analoga natura che saranno assorbiti dal giudizio di compatibilità

ambientale e coordinati nell'ambito del presente procedimento.

Successivamente, con nota prot. n. 27959/DB1403 del 15/04/2010, vista la nota prot. n. 0012637/2010 del 01/04/2010 dell'AIPO – Ufficio di Parma di richiesta di proroga dei termini di conclusione del procedimento a causa dell'impossibilità di acquisire le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale entro la scadenza stabilita (13 maggio 2010), è stato disposto, ai sensi dell'art. 12 c.4 della l.r. 40/1998, il prolungamento della fase di valutazione in oggetto di ulteriori 60 giorni.

In data 15/06/2010, si è tenuta la seduta conclusiva della conferenza di servizi, nella quale sono stati acquisiti i provvedimenti autorizzativi, precedentemente individuati, necessari alla realizzazione del progetto.

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle conferenze di servizi, emerge quanto segue:

- le opere in progetto risultano necessarie per la messa in sicurezza dai fenomeni di esondazione del fiume Toce dell'area all'interno della quale si trovano gli insediamenti industriali del Tecnoparco del Lago Maggiore;
- le opere stesse risultano compatibili con la pianificazione di bacino vigente, in quanto gli scostamenti del tracciato delle arginature in progetto rispetto a quello previsto dallo "Studio di fattibilità per la sistemazione idraulica del Fiume Toce" dell'Autorità di Bacino del fiume Po sono dovuti alla risoluzione più conveniente delle interferenze con il gasdotto esistente, con le proprietà esistenti, con le rampe d'accesso alla passerella e con l'autostrada;
- gli interventi in progetto risultano altresì compatibili con l'assetto urbanistico vigente;
- con determinazione dirigenziale n. 127 del 26/06/2010, l'Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Lago Maggiore ha ritenuto ammissibile il progetto, ai sensi dell'art. 18 del Piano naturalistico della Riserva naturale del Fondo Toce, formulando alcune prescrizioni;
- con nota prot. n. 1492 del 07/06/2010 RFI S.p.A. ha espresso parere favorevole all'esecuzione dell'intervento in progetto, ai sensi del D.P.R. n. 753/1980;
- con nota prot. n. 9818 del 01/04/2010 Autostrade per l'Italia S.p.A. ha espresso parere favorevole, subordinando l'autorizzazione definitiva all'esame degli elaborati del progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 2101 del 24/05/2010 Snam Rete Gas S.p.A. ha espresso parere favorevole, subordinatamente ad alcune prescrizioni.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che, per la realizzazione delle opere in progetto, sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, in quanto gli interventi proposti non producono criticità significative sulle componenti ambientali interessate e sono in sintonia con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica, nonché con la tutela delle acque e degli ecosistemi. Si ritiene altresì che la valutazione di incidenza sia da considerarsi favorevole, in quanto gli interventi risultano compatibili con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione del SIC/ZPS e non ne pregiudicano l'integrità.

Nel provvedimento che reca il giudizio di compatibilità ambientale sono ricomprese le seguenti autorizzazioni:

- nulla osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Ai fini di ottimizzare la realizzazione delle opere e di contenere l'incidenza delle stesse su habitat e specie di interesse comunitario, si è ritenuto, inoltre, di subordinare la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza all'osservanza delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. Dovrà essere presa visione degli elaborati progettuali relativi al progetto dell'ANAS relativo ai lavori di costruzione del collegamento fra la S.S. 33 e la S.S. 34 in variante all'abitato di Gravellona

Toce, agli atti della Provincia del Verbano Cusio Ossola, seppure non interferente con le opere in progetto, al fine comunque di prevenire eventuali interferenze in caso di modifiche al progetto di che trattasi.

2. Nel punto di attraversamento del metanodotto "Importazione Nord Europa DN 1200" di Snam Rete Gas S.p.A. in Comune di Verbania fg. 65 map. 122/124/519 dovrà essere eseguita un'ideale opera di protezione laterale e sommitale del tratto di tubazione interferito con sacchetti riempiti di sabbia. In tutte le altre interferenze con metanodotti di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. gli scavi di sbancamento previsti per la realizzazione delle fondazioni dell'argine e delle relative difese in massi dovranno essere comunque interrotti, in quanto coincidenti con le quote di posa dei metanodotti, a 5 m – monte e valle – delle condotte. Comunque la definizione dei rapporti tecnico-economici connessi alla risoluzione delle interferenze con i suddetti metanodotti dovrà essere rimessa in apposito atto tra il proponente e Snam Rete Gas, ed i lavori all'interno delle fasce asservite potranno essere intrapresi solo previa acquisizione della necessaria autorizzazione da parte di Snam Rete Gas.

3. Dovrà essere acquisita l'autorizzazione definitiva di Anas S.p.A., concedente di Autostrade per l'Italia S.p.A., per quanto attiene alle interferenze con l'autostrada A26, sulla base degli elaborati del progetto esecutivo.

4. Si richiede la piena applicazione ed ottemperanza, sia nella fase di progettazione esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, delle misure di mitigazione ambientale contenute nello "Studio di impatto ambientale", nello "Studio di incidenza" e negli elaborati del "Progetto definitivo" presentato.

5. Per quanto attiene alla realizzazione della scogliera rinverditata prevista lungo la ripa destra del torrente Strona, al fine di garantirne la riuscita sotto il profilo naturalistico:

- la posa del geotessile "non tessuto" previsto nel progetto sia tale da non contrastare il migliore sviluppo possibile delle piante che dovranno rinverdire il manufatto, evitando di costituire un ostacolo insuperabile allo sviluppo dell'apparato radicale;
- il rinverdimento della scogliera avvenga tramite la messa a dimora di talee nude delle seguenti specie e quantità: salice rosso (*Salix purpurea*) per il 30%, salice ripaiolo (*Salix eleagnos*) per il 30%, salice bianco (*Salix alba*) per il 20% e salice da ceste (*Salix triandra*) per il restante 20%; le talee di salice bianco dovranno essere collocate nella porzione più bassa della scogliera, quelle di salice rosso nella porzione più alta; le talee inoltre dovranno avere lunghezza di m. 1 – 1,5 ed essere posate a regola d'arte nel corso della costruzione della scogliera, evitando pertanto la loro infissione nella terra vegetale posta tra i massi di cava a scogliera ultimata (pratica diffusa ed assai deleteria all'attecchimento delle talee).

6. L'intervento C dovrà essere realizzato utilizzando la prevista viabilità di cantiere esterna alla riserva e senza interferire con la zona umida del "Lancone".

7. Compatibilmente con le esigenze idrauliche, l'argine previsto a ridosso del cosiddetto "Lancone" (intervento D) dovrà essere arretrato rispetto all'alveo attivo di circa 4 metri.

8. Dovrà essere effettuato il completo ripristino delle opere (itinerario ciclo-pedonale, parcheggio, arredi) realizzate dall'Ente Parchi Lago Maggiore nell'ambito del progetto integrato d'area "Percorsi Turistici Verbani", cofinanziato dalla Comunità Europea, dalla Regione Piemonte e dagli Enti Locali.

9. Per quanto riguarda il canale interferito dalla realizzazione dell'intervento F, qualora sia utilizzato ai fini irrigui, il proponente dovrà verificare con i soggetti gestori le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurarne la funzionalità nel periodo irriguo.

10. Per mitigare gli impatti sulla fauna selvatica durante la fase di cantiere, il cronoprogramma dei lavori dovrà essere concordato con l'Ente Parco Lago Maggiore.

11. Si dovrà predisporre in fase di progettazione esecutiva un cronoprogramma dei lavori che consenta di adottare un fermo lavori durante il periodo turistico (giugno – luglio) per gli interventi A ed F in modo da non congestionare ulteriormente la viabilità sopra citata.
12. I rilevati arginali in terra dovranno essere realizzati con materiale certificato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare la Direzione dei Lavori dovrà comunicare all'Ente Parchi, prima dell'avvio dei lavori, la provenienza del suddetto materiale e trasmettere i relativi rapporti di prova che certifichino l'assenza di inquinanti ovvero il rispetto dei limiti di concentrazione previsti per le materie inquinanti nel suolo e nel sottosuolo dal D.Lgs 152/2006 - Parte Quarta - Titolo V - Allegato 5 - tab. 1. Gli inquinanti oggetto dei rapporti dovranno essere almeno i seguenti: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi pesanti C>12.
13. Dovranno essere ricostituite, con apposite piantagioni di specie autoctone, le formazioni di bosco e di filare che saranno eliminate nel corso dei lavori. Questi interventi comporteranno la realizzazione di un nuovo bosco ripario a prevalenza di *Salix alba*, della superficie di circa 2.500 mq. Solo in assenza di idonee superfici disponibili, la somma equivalente alla parte di intervento non effettuata, calcolata in base ad apposita stima analitica redatta in contraddittorio con l'Ente Parchi Lago Maggiore, potrà essere destinata all'Ente medesimo per altri interventi di rinaturazione/riqualificazione ambientale nell'area protetta del Fondo Toce.
14. Dovrà essere assicurata la messa a dimora sostitutiva delle essenze forestali presenti nell'area gestita dall'Ente Parchi in corrispondenza dell'intervento D di progetto.
15. Le compensazioni di cui ai precedenti punti 14. e 15. dovranno essere concordate con l'Ente Parchi e la riuscita delle stesse dovrà essere garantita con ripuliture e risarcimenti delle fallanze da effettuare nei primi 4 anni successivi alle messe a dimora, operando tre ripuliture nel primo e secondo anno e due nel terzo e quarto anno. Il progetto relativo a tali opere di compensazione dovrà ottenere il prescritto parere forestale di cui all'art. 18 della l.r. 18/1984.
16. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale (inerbimenti, messa a dimora di arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi nel primo anno successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arbustive ricostituite.
17. Le opere dovranno essere realizzate tra metà ottobre metà aprile, per limitare il disturbo all'avifauna. Solo per l'intervento di posa della scogliera lungo la sponda destra del torrente Strona il periodo utile all'esecuzione dei lavori potrà essere esteso al mese di settembre. In ogni caso, si dovranno adottare gli accorgimenti di cui ai successivi punti 19., 20. e 21. a tutela dell'ittiofauna di interesse comunitario (*Leuciscus souffia muticellus*, *Lethenteron zanandreae*, *Salmo trutta marmoratus*).
18. Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere eseguito censimento tramite elettropesca del popolamento ittico presente nel tratto del torrente Strona interessato dai lavori, con trasferimento a monte degli eventuali riproduttori di trota marmorata.
19. Nel caso in cui il cantiere interessi pienamente il periodo autunno-inverno, si dovrà operare, entro la prima metà di novembre, il trasferimento a monte dei soggetti riproduttori di trota marmorata presenti.
20. Entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori si dovrà effettuare un monitoraggio del popolamento ittico presente, con censimento tramite elettropesca. Tale monitoraggio sarà finalizzato a verificare l'assenza di impatti negativi su habitat e specie ittiche di interesse comunitario, oppure a stabilire le necessarie azioni compensative.
21. Prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge

regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Verbania e i costi di esecuzione di tali operazioni saranno a carico del proponente; si segnala a questo proposito che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 è stata approvata la “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, alla quale occorre attenersi.

22. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Strona, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali (stoccaggi localizzati il più possibile lontano dal corso d’acqua, ...), in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo. Si dovrà inoltre evitare l’occupazione dell’alveo con materiali di qualsiasi natura, compresi quelli eterogenei e di cantiere.

23. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sugli habitat e sulla fauna acquatica, si dovranno concentrare le attività di escavazione e rimodellamento in alveo nel più breve arco temporale possibile, in periodo di asciutta o di magra. In caso di interventi in alveo, nel caso sia presente un flusso idrico persistente, si dovrà garantire il deflusso delle acque e organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua.

24. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

25. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall’insediamento di vegetazione infestante e dall’erosione idrica superficiale, tramite la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose o la copertura con teli di juta, in relazione alla durata del periodo di stoccaggio. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

26. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia impiegando macchinari in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia attraverso un’idonea e oculata organizzazione delle attività al suo interno, ovvero l’utilizzo di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno. In particolare la velocità degli automezzi lungo le piste di cantiere e sulla viabilità ordinaria non dovrà superare i 30 km/h. Dovrà essere garantito, in fase di cantiere, il rispetto del limite di emissione acustica previsto dall’art. 16 del Piano naturalistico della Riserva naturale del Fondo Toce. Dovrà inoltre essere effettuata una verifica dei livelli sonori prodotti durante la fase realizzativa, così come previsto dall’art.9 della L.R. 52 del 2000 ed al punto 13 del cap.4 della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616. Qualora si osservasse il superamento dei limiti imposti dalla deroga o dei limiti di immissione assoluta nei periodi non limitati nel tempo e quindi non derogabili, dovranno essere adottate eventuali opere schermanti (per es. barriere acustiche mobili) nei confronti di ricettori disturbati.

27. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

28. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Visto il nulla osta idraulico, di cui al r.d. 523/1904, rilasciato dall'AIPO nella seduta di Conferenza di Servizi del 10/06/2010,

vista l'autorizzazione paesaggistica n. 3/2010 del 18/06/2010 rilasciata dal comune di Gravellona Toce in subdelega, e dato atto che, essendo stata trasmessa alla Soprintendenza, alla Regione ed all'Ente Parco, acquisterà efficacia decorsi 30 giorni dalla data del suo rilascio;

visto il permesso di costruire n. 8062 del 18/06/2010 del Comune di Gravellona Toce;

vista l'autorizzazione paesaggistica n. 53/2010 del 30/06/2010 rilasciata dal comune di Verbania in subdelega, e dato atto che, essendo stata trasmessa alla Soprintendenza, alla Regione ed all'Ente Parco, acquisterà efficacia decorsi 30 giorni dalla data del suo rilascio;

considerato acquisito, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi;

vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

viste le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

visto il D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;

visto D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R;

vista la determinazione dirigenziale n. 121 del 19/01/2010 della Direzione Regionale Difesa del Suolo;

per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

– di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza favorevole per la ZPS (Zona di Protezione Speciale) “Fondo Toce” (codice IT1140001), comprensivi delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto “Completamento argine destro torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e realizzazione nuovo argine in sponda destra fiume Toce”, localizzato nei Comuni di Gravellona Toce e Verbania (VB), presentato dall' AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa;

– di condizionare l'efficacia del presente provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere presa visione degli elaborati progettuali relativi al progetto dell'ANAS relativo ai lavori di costruzione del collegamento fra la S.S. 33 e la S.S. 34 in variante all'abitato di Gravellona Toce, agli atti della Provincia del Verbano Cusio Ossola, seppure non interferente con le opere in progetto, al fine comunque di prevenire eventuali interferenze in caso di modifiche al progetto di che trattasi.

2. Nel punto di attraversamento del metanodotto “Importazione Nord Europa DN 1200” di Snam Rete Gas S.p.A. in Comune di Verbania fg. 65 map. 122/124/519 dovrà essere eseguita un'idonea opera di protezione laterale e sommitale del tratto di tubazione interferito con sacchetti riempiti di sabbia. In tutte le altre interferenze con metanodotti di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. gli scavi di sbancamento previsti per la realizzazione delle fondazioni dell'argine e delle relative difese in massi dovranno essere comunque interrotti, in quanto coincidenti con le quote di posa dei metanodotti, a 5 m – monte e valle – delle condotte. Comunque la definizione dei rapporti tecnico-

economici connessi alla risoluzione delle interferenze con i suddetti metanodotti dovrà essere rimessa in apposito atto tra il proponente e Snam Rete Gas, ed i lavori all'interno delle fasce asservite potranno essere intrapresi solo previa acquisizione della necessaria autorizzazione da parte di Snam Rete Gas.

3. Dovrà essere acquisita l'autorizzazione definitiva di Anas S.p.A., concedente di Autostrade per l'Italia S.p.A., per quanto attiene alle interferenze con l'autostrada A26, sulla base degli elaborati del progetto esecutivo.

4. Si richiede la piena applicazione ed ottemperanza, sia nella fase di progettazione esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, delle misure di mitigazione ambientale contenute nello "Studio di impatto ambientale", nello "Studio di incidenza" e negli elaborati del "Progetto definitivo" presentato.

5. Per quanto attiene alla realizzazione della scogliera rinverdita prevista lungo la ripa destra del torrente Strona, al fine di garantirne la riuscita sotto il profilo naturalistico:

- la posa del geotessile "non tessuto" previsto nel progetto sia tale da non contrastare il migliore sviluppo possibile delle piante che dovranno rinverdire il manufatto, evitando di costituire un ostacolo insuperabile allo sviluppo dell'apparato radicale;
- il rinverdimento della scogliera avvenga tramite la messa a dimora di talee nude delle seguenti specie e quantità: salice rosso (*Salix purpurea*) per il 30%, salice ripaiolo (*Salix eleagnos*) per il 30%, salice bianco (*Salix alba*) per il 20% e salice da ceste (*Salix triandra*) per il restante 20%; le talee di salice bianco dovranno essere collocate nella porzione più bassa della scogliera, quelle di salice rosso nella porzione più alta; le talee inoltre dovranno avere lunghezza di m. 1 – 1,5 ed essere posate a regola d'arte nel corso della costruzione della scogliera, evitando pertanto la loro infissione nella terra vegetale posta tra i massi di cava a scogliera ultimata (pratica diffusa ed assai deleteria all'attecchimento delle talee).

6. L'intervento C dovrà essere realizzato utilizzando la prevista viabilità di cantiere esterna alla riserva e senza interferire con la zona umida del "Lancone".

7. Compatibilmente con le esigenze idrauliche, l'argine previsto a ridosso del cosiddetto "Lancone" (intervento D) dovrà essere arretrato rispetto all'alveo attivo di circa 4 metri.

8. Dovrà essere effettuato il completo ripristino delle opere (itinerario ciclo-pedonale, parcheggio, arredi) realizzate dall'Ente Parchi Lago Maggiore nell'ambito del progetto integrato d'area "Percorsi Turistici Verbani", cofinanziato dalla Comunità Europea, dalla Regione Piemonte e dagli Enti Locali.

9. Per quanto riguarda il canale interferito dalla realizzazione dell'intervento F, qualora sia utilizzato ai fini irrigui, il proponente dovrà verificare con i soggetti gestori le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurarne la funzionalità nel periodo irriguo.

10. Per mitigare gli impatti sulla fauna selvatica durante la fase di cantiere, il cronoprogramma dei lavori dovrà essere concordato con l'Ente Parco Lago Maggiore.

11. Si dovrà predisporre in fase di progettazione esecutiva un cronoprogramma dei lavori che consenta di adottare un fermo lavori durante il periodo turistico (giugno – luglio) per gli interventi A ed F in modo da non congestionare ulteriormente la viabilità sopra citata.

12. I rilevati arginali in terra dovranno essere realizzati con materiale certificato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare la Direzione dei Lavori dovrà comunicare all'Ente Parchi, prima dell'avvio dei lavori, la provenienza del suddetto materiale e trasmettere i relativi rapporti di prova che certifichino l'assenza di inquinanti ovvero il rispetto dei limiti di concentrazione previsti per le materie inquinanti nel suolo e nel sottosuolo dal D.Lgs 152/2006 - Parte Quarta - Titolo V - Allegato 5 - tab. 1. Gli inquinanti oggetto dei rapporti dovranno essere almeno i seguenti: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi pesanti C>12.

13. Dovranno essere ricostituite, con apposite piantagioni di specie autoctone, le formazioni di bosco e di filare che saranno eliminate nel corso dei lavori. Questi interventi comporteranno la

realizzazione di un nuovo bosco ripario a prevalenza di *Salix alba*, della superficie di circa 2.500 mq. Solo in assenza di idonee superfici disponibili, la somma equivalente alla parte di intervento non effettuata, calcolata in base ad apposita stima analitica redatta in contraddittorio con l'Ente Parchi Lago Maggiore, potrà essere destinata all'Ente medesimo per altri interventi di rinaturazione/riqualificazione ambientale nell'area protetta del Fondo Toce.

14. Dovrà essere assicurata la messa a dimora sostitutiva delle essenze forestali presenti nell'area gestita dall'Ente Parchi in corrispondenza dell'intervento D di progetto.

15. Le compensazioni di cui ai precedenti punti 14. e 15. dovranno essere concordate con l'Ente Parchi e la riuscita delle stesse dovrà essere garantita con ripuliture e risarcimenti delle fallanze da effettuare nei primi 4 anni successivi alle messe a dimora, operando tre ripuliture nel primo e secondo anno e due nel terzo e quarto anno. Il progetto relativo a tali opere di compensazione dovrà ottenere il prescritto parere forestale di cui all'art. 18 della l.r. 18/1984.

16. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale (inerbimenti, messa a dimora di arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi nel primo anno successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arbustive ricostituite.

17. Le opere dovranno essere realizzate tra metà ottobre metà aprile, per limitare il disturbo all'avifauna. Solo per l'intervento di posa della scogliera lungo la sponda destra del torrente Strona il periodo utile all'esecuzione dei lavori potrà essere esteso al mese di settembre. In ogni caso, si dovranno adottare gli accorgimenti di cui ai successivi punti 19., 20. e 21. a tutela dell'ittiofauna di interesse comunitario (*Leuciscus souffia muticellus*, *Lethenteron zanandreae*, *Salmo trutta marmoratus*).

18. Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere eseguito censimento tramite elettropesca del popolamento ittico presente nel tratto del torrente Strona interessato dai lavori, con trasferimento a monte degli eventuali riproduttori di trota marmorata.

19. Nel caso in cui il cantiere interessi pienamente il periodo autunno-inverno, si dovrà operare, entro la prima metà di novembre, il trasferimento a monte dei soggetti riproduttori di trota marmorata presenti.

20. Entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori si dovrà effettuare un monitoraggio del popolamento ittico presente, con censimento tramite elettropesca. Tale monitoraggio sarà finalizzato a verificare l'assenza di impatti negativi su habitat e specie ittiche di interesse comunitario, oppure a stabilire le necessarie azioni compensative.

21. Prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Verbania e i costi di esecuzione di tali operazioni saranno a carico del proponente; si segnala a questo proposito che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale occorre attenersi.

22. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Strona, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidimento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali (stoccaggi localizzati il più possibile lontano dal corso d'acqua, ...), in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali

sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo. Si dovrà inoltre evitare l'occupazione dell'alveo con materiali di qualsiasi natura, compresi quelli eterogenei e di cantiere.

23. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sugli habitat e sulla fauna acquatica, si dovranno concentrare le attività di escavazione e rimodellamento in alveo nel più breve arco temporale possibile, in periodo di asciutta o di magra. In caso di interventi in alveo, nel caso sia presente un flusso idrico persistente, si dovrà garantire il deflusso delle acque e organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d'acqua.

24. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

25. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, tramite la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose o la copertura con teli di juta, in relazione alla durata del periodo di stoccaggio. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

26. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia impiegando macchinari in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia attraverso un'idonea e oculata organizzazione delle attività al suo interno, ovvero l'utilizzo di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In particolare la velocità degli automezzi lungo le piste di cantiere e sulla viabilità ordinaria non dovrà superare i 30 km/h. Dovrà essere garantito, in fase di cantiere, il rispetto del limite di emissione acustica previsto dall'art. 16 del Piano naturalistico della Riserva naturale del Fondo Toce. Dovrà inoltre essere effettuata una verifica dei livelli sonori prodotti durante la fase realizzativa, così come previsto dall'art.9 della L.R. 52 del 2000 ed al punto 13 del cap.4 della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616. Qualora si osservasse il superamento dei limiti imposti dalla deroga o dei limiti di immissione assoluta nei periodi non limitati nel tempo e quindi non derogabili, dovranno essere adottate eventuali opere schermanti (per es. barriere acustiche mobili) nei confronti di ricettori disturbati.

27. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario.

28. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

– di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, il presente provvedimento ricomprende le seguenti autorizzazioni rese, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dalle autorità competenti alla loro emanazione:

- nulla osta idraulico ai sensi del r.d. 523/1904;
- autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del d.lgs. 42/2004, che acquisteranno efficacia decorso trenta giorni dalle date dei rispettivi rilasci;

- di considerare acquisito, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi;
- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della l.r. 40/1998;
- di stabilire altresì che il proponente comunichi all'ARPA competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;
- di affidare all'ARPA Piemonte, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 la verifica di ottemperanza del progetto alle prescrizioni ambientali contenute nella presente deliberazione, nonché il controllo della loro attuazione nella fase realizzativa dell'opera.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)